



STATUTO

Associazione Professionale Tagesmutter Domus®

Titolo I Costituzione, durata, finalità

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della Legge 4/2013, l'associazione "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TAGESMUTTER DOMUS®", per brevità in seguito denominata TAGESMUTTER DOMUS®, apartitica e aconfessionale che rappresenta professionisti, nonché aziende, imprese e società cooperative allo scopo di divulgare il modello di lavoro Tagesmutter Domus®. L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professionisti ed aziende cooperative, associazioni, Enti del Terzo Settore, che operano nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, con specificità rispetto al modello Tagesmutter Domus® così come depositato e riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'iscrizione dell'Associazione all'albo delle Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 4/2013.

L'associazione ha sede in Bosco Chiesanuova (VR) in Via mercato n. 12 e può aprire sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all'estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3

Scopi e finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali finalità sono perseguite per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a

perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 8 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Lo Scopo dell'Associazione è quello di divulgare il modello Tagesmutter Domus® e della cultura di impresa legata alle professioni di cura, della tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro; lo scopo è altresì di svolgere attività di formazione, informazione, studio, ricerca e realizzare attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi sociali, mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti pubblici e privati o aziende, imprese, professionisti e lavoratori.

L'Associazione ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione, la tutela e la difesa degli interessi dei professionisti e delle aziende, associati attraverso:

1. la difesa degli interessi economici, morali, intellettuali e professionali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti all' Associazione con assoluta obbiettività e libertà;
2. l'attività di formazione, e professionalizzazione dei propri iscritti;
3. la rappresentanza degli iscritti nelle sedi locali, nazionali ed europee;
4. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione e contrattazione a tutti i livelli, da parte degli organi sindacali, esecutivi, legislativi e normativi, in relazione alle finalità dell'associazione;
5. la realizzazione di percorsi formativi qualificanti ed abilitanti, di formazione permanente per i propri iscritti, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative e di consulenza in campo pedagogico, organizzativo, della salute e sicurezza sul lavoro, anche ove richiesta specifica abilitazione, attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio nazionale;
6. l'attività di rappresentanza e difesa dei propri iscritti nelle sedi locali, e nazionali, finalizzata al riconoscimento della professionalità;
7. la realizzazione di attività di formazione con l'organizzazione, diretta e/o a mezzo dei propri fornitori, di corsi di formazione iniziale o permanente, per gli iscritti e per gli operatori del settore, datori di lavoro e lavoratori, in tutti gli ambiti professionali;
8. l'attività di promozione relativamente alla costituzione di cooperative e consorzi e/o associazioni, nonché di formazione specifica per lo start-up del servizio professionale di Tagesmutter Domus®;
9. la promozione e l'organizzazione di servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati quali quelli fiscali, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, e quanti altri occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;
10. la promozione/partecipazione a fiere o ogni altra iniziativa finalizzata alla promozione e al collegamento delle imprese nei mercati nazionali; la promozione, la cura e il patrocinio anche con altri Enti pubblici e privati, seminari, dibattiti, convegni, corsi di studio ed ogni altra attività ad esse legata al fine di realizzarlo scopo associativo;
11. la cura e la realizzazione di progetti di start-up e studi di fattibilità e lo sviluppo, la consulenza e l'assistenza tecnica per iniziative legate all'avvio d'impresa in riferimento al modello professionale di Tagesmutter Domus®;
12. la promozione e l'organizzazione in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati o comunitari, corsi di formazione per la formazione di Tagesmutter Domus®;
13. la promozione e lo sviluppo locale anche attraverso forme di collegamento e di collaborazione con altre organizzazioni, Enti, movimenti, per favorire lo scambio di buone prassi, instaurare rapporti di partenariato, al fine di migliorare la risposta ai bisogni sociali del territorio in cui si opera;



Fa parte dello Scopo dell'associazione:

- Promuovere la figura professionale della Tagesmutter Domus® come "persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari";
- Promuovere il servizio Tagesmutter Domus® per i suoi requisiti di efficacia, efficienza e affidabilità e trasparenza;
- Diffondere il valore della famiglia come luogo educativo ideale per lo sviluppo del bambino;
- Favorire il crescere di una rete di rapporti che sensibilizzi e sostenga le famiglie nella responsabilità educativa e nell'accoglienza dell'altro;
- Favorire la trasformazione del lavoro educativo di molte donne in una vera e propria professione, rendendolo trasparente e dignitoso con maggiori garanzie sia per l'utente che per la lavoratrice;
- Incentivare l'auto-imprenditorialità femminile attraverso forme di associazionismo e/o cooperazione, così da promuovere un percorso di responsabilità professionale e di auto-impiego che trasforma una situazione potenzialmente improduttiva in una risorsa per tutta la comunità, favorendo tra l'altro l'emersione del lavoro nero.
- Dotarsi di strumenti di vigilanza e controllare l'operato dei soci, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dall'associazione stessa a tutela di tutti gli associati;
- Valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- Pubblicizzare le informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
- Promuovere il modello pedagogico di Domus® che prevede:
 - la centralità della casa/contesto familiare, luogo dove la Tagesmutter (l'educatrice di nido familiare) accoglie i bambini (massimo 5 contemporaneamente) di cui si prende cura, come ambito simbolico/educativo/culturale;
 - l'affidamento nominale del bambino da parte delle famiglie alla singola Tagesmutter inserita obbligatoriamente in una rete che la supporta, sia per gli aspetti organizzativi che ludico-pedagogici che formativi, e legato al reciproco riconoscimento personale tra tagesmutter, utente, gestore;
 - l'attuazione di una forte relazione con le famiglie utenti, attraverso la stesura di un formale patto educativo;
 - la Tagesmutter come una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente a favore di una continuità educativa;
 - l'inserimento del bambino in un piccolo gruppo, favorendo un piccolo contesto di socializzazione e il rispetto dei tempi del bambino;
 - la personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia;
 - l'offerta di flessibilità d'orario del servizio, che si esprime in una scelta precisa nella personalizzazione del servizio offerto e concordato secondo le esigenze della famiglia e dei bimbi accolti;
 - il coinvolgimento della famiglia utente nella definizione della risposta ai propri bisogni e personalizzazione della risposta;

Sollecitare una politica che sostenga economicamente le famiglie, sia offrendo un'occasione di riqualificazione professionale, sia intervenendo a sostegno dei costi delle famiglie che utilizzano il servizio.



Titolo II Statuto

Art. 4 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto della legge 4/2013 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare dei regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 5 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 6 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo III Le attività dell'Associazione

Art. 7 Le attività

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.
- L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi, potrà conferire incarichi sia ai soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per se stessa o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell'Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.
- La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione è gratuita.
- Per gli incarichi affidati ai soci da parte degli organi sociali è previsto il rimborso delle spese, secondo le deliberazioni degli organi sociali preposti.

L'Associazione potrà inoltre:

- Cooperare con altre associazioni, gruppi spontanei, istituzioni sia pubbliche che private, e di qualsiasi nazionalità, purché queste, perseguano analoghe finalità o comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione;
- Stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati nonché con aziende e società private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto con i principi del presente Statuto;
- Concedere il patrocinio con uso del logo, a tutte quelle iniziative che siano coerenti con gli scopi statutari;
- Promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza.



Art. 8

Le attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Attività di orientamento e sensibilizzazione sia per utenza che a livello politico per il riconoscimento della professione Tagesmutter Domus®.
- Attivazione di strumenti di informazione e di collegamento con i propri soci e con gli utenti degli associati;
- Pubblicazione di materiali informativi, libri, riviste, contributi del comitato scientifico e del direttivo dell'associazione professionale e degli organismi dell'associazione e dei singoli associati;
- Effettuare verifiche /controllo qualità;
- Promuovere l'attivazione di una rete tra le professioniste socie e tra i soci aziende, tra le professioniste Tagesmutter Domus® e gli utenti nonché tra le Tagesmutter Domus® e le istituzioni;
- Garantire ai soci modalità di supervisione e coordinamento.

L'associazione potrà, sia direttamente, sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche della associazione stessa, svolgere le seguenti attività:

- progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire supporti didattici, libri, opuscoli, CD Rom, floppy, materiali e prodotti, film e video di ogni genere e tipo anche via internet;
- stampare e divulgare in tutte le forme, compresi il web, materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informatici, CD rom, dvd, utilizzo di reti e piattaforme informatiche;
- proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche;
- proporre la promozione dell'immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei o multimediali;
- produrre grafica, design, illustrazione, fotografia, decorazione, pittura, installazioni ed allestimenti e gestire attività di progettazione relativamente ai settori sopra descritti;
- distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da terzi;
- organizzare, in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.;
- organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia ed all'estero;
- raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate dall'Associazione;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi, oggetto di interesse dell'Associazione, anche in collaborazione con Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola ed università, sia pubblica che privata italiana o estera;
- organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi e azioni formative utilizzando la metodologia dell'e-learning, l'uso dell'on-line;
- partecipare alla definizione delle politiche, congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la partecipazione ad iniziative e progetti, italiani, europei ed internazionali, per promuovere la figura professionale della Tagesmutter Domus® e delle aziende associate nell'ambito della pertinente attività;
- individuare ed attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati;
- organizzare e realizzare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in



collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente, cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione si doterà di un regolamento e di un codice di condotta e di ogni altro strumento utile a raggiungere le proprie finalità.

Art. 9 **Attività di raccolta fondi**

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 10 **Gestione delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, anche indiretti e si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 11 **Apporto dei volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario. Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, od lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.



Titolo IV Funzionamento

Art. 12

Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare, in maniera veritiera e corretta, l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da quote di partecipazioni societarie;
- e) da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- f) dal fondo di riserva;
- g) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.14

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;



- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 15 **Libri sociali**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 2) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 4) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 5) nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui riferiscono;
- 6) il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.

Art.16 **Revisione legale dei Conti**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo, di cui all'articolo 26 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI I Soci

Art. 17 **Soci** **Soci ordinari**

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari le seguenti persone fisiche:

- Tagesmutter Domus® in possesso dell'attestato formativo che riconoscono il modello pedagogico/organizzativo di Domus® e che accettano di adottare il codice deontologico dell'associazione TAGESMUTTER DOMUS®.
- Le aspiranti Tagesmutter Domus® che riconoscono il modello pedagogico/organizzativo di Domus® e che intendono intraprendere un percorso di formazione e certificazione delle competenze;

Mantengono il diritto alla qualifica di soci ordinari coloro che, per sviluppo di carriera, dovessero ricoprire funzioni di maggiore responsabilità con ruoli di supervisione e coordinamento nel proprio Ente Gestore nell'ambito dell'erogazione del Servizio Tagesmutter Domus®. L'ammontare delle quote associative relative alle due tipologie di soci ordinari è stabilito dal consiglio direttivo. La quota sociale non è rivalutabile in nessun caso e non è trasferibile.



Soci aggregati

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci aggregati:

- le cooperative, le associazioni senza scopo di lucro, Enti del Terzo settore dove operano i soci ordinari che condividano gli scopi e le finalità ovvero che riconoscono il modello pedagogico/organizzativo di Domus®;
- le cooperative, le associazioni senza scopo di lucro, Enti del Terzo settore che intendono attivare il servizio Tagesmutter-Domus® e ne condividano gli scopi e le finalità ovvero che riconoscano il modello pedagogico/organizzativo di Domus®;

L'ammontare delle quote associative relative alle due tipologie di soci aggregati è stabilito dal consiglio direttivo. La quota sociale non è rivalutabile in nessun caso e non è trasferibile.

Art.18

Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura, in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, le categorie di soci sopra descritte che sottoscrivono e condividono i principi e le finalità dell'associazione, che accettano le regole del presente statuto e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Per quanto riguarda l'adesione dei soci aggregati (Cooperative, associazioni senza scopo di lucro o Enti del Terzo Settore), la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche.

In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta, devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento, in cui si motivi il mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta, dà diritto al rilascio immediato dell'attestato di iscrizione purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo della quota associativa. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale, corrisposta dal socio, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.



Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art.19 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a frequentare i locali dell'associazione;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. I Soci aggregati (Cooperative, le associazioni senza scopo di lucro e Enti del Terzo Settore) aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.20 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 21 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della qualifica di associato a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione stabilita dagli organi statutari, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio



Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data, in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 22 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 26 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 26 del presente Statuto, sono organi sociali anche le Commissioni costituite dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 23 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

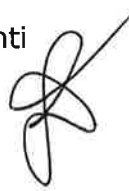
Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione, entro i successivi 15 giorni.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere effettuate a distanza, ciò avvalendosi di sistemi tecnologici idonei come, a titolo esemplificativo, la videoconferenza.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto;
- b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- c) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. Sia in via ordinaria che straordinaria;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- g) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti



- e ne delibera il compenso;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m) delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti dei soci aggregati che siano Cooperative, Associazioni, Enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, anche su proposta degli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un vice presidente;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente

- dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
- costituisce comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro, su temi ed argomenti attinenti e stabilisce le modalità di nomina dei partecipanti;
- delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere effettuate a distanza, ciò avvalendosi di sistemi tecnologici idonei come, a titolo esemplificativo, la videoconferenza.

Art. 25 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 26 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee



guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 27

Commissioni, gruppi di studio e di lavoro

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni, gruppi di studio e di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali. Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero. Le commissioni in quanto organo sociale hanno l'obbligo di verbalizzare gli incontri. Le commissioni hanno potere consultivo per il consiglio direttivo e non decisionale. Qualora un componente delle Commissioni, si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali per tre volte consecutive è facoltà dei componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra i soci. Tutti i soci possono essere nominati per partecipare ai gruppi di lavoro o comitati e commissioni. Nelle Commissioni possono svolgere attività anche non Soci. Il funzionamento di tali organismi è disciplinato da un regolamento emesso dal Consiglio Direttivo.

Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Le nomine sono da intendersi pro-tempore e scadono con la scadenza del mandato del consiglio direttivo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 28

Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 29

Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 30

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

3 3673 11/11/2021

0,00
360,00

T6J21L003673000MD
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

360,00

EURO 360,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6J